



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

**Parere n.35 del 1/4/2015**

#### **PREC 113/14/L**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dall'Ordine degli architetti, paesaggisti e conservatori della Provincia di Mantova – Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato per la realizzazione di nuovi spazi scolastici in Via Iotti in Suzzara (MN) – Importo complessivo a base di gara euro: 1.890.000,00 (euro 1.004.000,00 1° lotto) – S.A.: Comune di Suzzara.

#### **Appalto integrato sotto soglia e termini di presentazione delle offerte.**

Nel caso di procedura di gara per appalti di lavori sotto soglia ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) d.lgs. 163/2006, trova applicazione quanto previsto all'art. 122, del d.lgs.163/2006 relativamente ai termini minimi per la ricezione delle offerte, il quale al comma 6 della lett. e) prescrive «in tutte le procedure ... quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze».

**Art. 53, comma 2 , lett. c) d.lgs. 163/2006; art 122, comma 6, d.lgs. 163/2006.**

#### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. n. 41097 del 2.4.2014 presentata dall'Ordine degli architetti, paesaggisti e conservatori della Provincia di Mantova in ordine alla presunta illegittimità delle modalità di gara così come definite dalla stazione appaltante, relativamente alla procedura aperta indetta dal Comune di Suzzara (MN) per l'affidamento dell'appalto integrato per la realizzazione di nuovi spazi scolastici, nell'area del complesso scolastico della scuola elementare “Gonella”, in Via Iotti;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 15.5.2014;

VISTA la memoria inoltrata in data 26.5.2014 dal Comune di Suzzara;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, si tratta di appalto integrato di lavori sotto soglia ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) d.lgs. 163/2006, in quanto oggetto dell'affidamento è la redazione del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo complessivo in sede di offerta, per la realizzazione di nuovi spazi scolastici;

TENUTO CONTO che, in generale, nell'ipotesi di appalto integrato la progettazione definitiva viene redatta dal concorrente che partecipa alla gara e presentata in sede di offerta, residuando al committente il compito di redigere la progettazione preliminare che viene posta a base di gara unitamente ad un capitolato prestazionale (corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili), con la conseguenza che la valutazione dell'offerta dovrà avvenire anche sulla base delle soluzioni progettuali proposte dai concorrenti;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

CONSIDERATO altresì che la presentazione in gara del progetto definitivo non può non influire sul criterio di aggiudicazione che, proprio per i profili tecnico-qualitativi dell'offerta, deve essere strutturato in modo tale da consentirne la valutazione ai fini della scelta del miglior contraente;

RILEVATO che da una interpretazione sistematica dell'impianto normativo vigente, con riferimento all'articolo sopra richiamato, nel prevedere la presentazione del progetto definitivo in sede di offerta, implica che tale documento costituisca non un elemento della prestazione dedotta in contratto (non una obbligazione contrattuale) ma un elemento di valutazione dell'offerta, che non può sottrarsi al giudizio della stazione appaltante ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto (la stessa norma infatti precisa che l'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo);

RILEVATO pertanto, che trova applicazione quanto previsto all'art. 122 d.lgs.163/2006 relativamente ai termini minimi per la ricezione delle offerte, il quale al comma 6 della lett. e) prescrive «in tutte le procedure ... quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze»;

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha comunque, in data antecedente la scadenza fissata per la presentazione delle offerte, disposto la relativa proroga di ulteriori venti giorni rispetto al termine inizialmente previsto;

VISTA in tema di proroga dei termini di scadenza delle offerte, la sentenza TAR Lombardia, Milano, Sez. I, del 9.11.2010, n. 7214;

VISTI i precedenti pareri ANAC n. 69/2013 e n. 19/2014 in tema di appalto integrato,

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la stazione appaltante ha ottemperato a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 2, lett. c) nonché dell'art. 122, comma 6 della lett. e) del d.lgs. 163/2006, relativamente ai termini minimi per la ricezione delle offerte in caso di procedura di gara per appalti di lavori sottosoglia.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 aprile 2015  
Il Segretario Maria Esposito